



solidaristiche, ricreative e di formazione extra scolastica, orientate a realizzare la fraternità fra tutti, valorizzando a tal scopo il volontariato, la cultura della solidarietà e del dare, dello sviluppo della personalità umana e rimozione degli ostacoli che ne impediscono la sua formazione ed espressione nei principi di libertà, uguaglianza, pari dignità sociale e pari opportunità. Promuovono lo sviluppo di una cultura della sostenibilità a tutti i livelli, orientando in tal senso gli stili di vita, i sistemi di convivenza civile e i modelli di produzione e di consumo. L'associazione è retta da principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. L'associazione farà propri, per quanto possibile, tra gli altri, gli orientamenti del Movimento dei Focolari. L'associazione si propone la promozione della persona e i suoi valori, cui tutte le varie attività devono conformarsi. Promuove l'inclusione sociale, la collaborazione, il confronto, la condivisione, la trasparenza, la parità di genere e generazionale, la valorizzazione delle diversità, l'attenzione ai più svantaggiati, il dialogo intergenerazionale e la generosità.

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione ricorre in modo prevalente alle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

L'Associazione, nei limiti di legge, potrà inoltre svolgere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, purché operi per il migliore raggiungimento dei propri fini istituzionali. L'associazione potrà svolgere anche attività di raccolta fondi, ricevere lasciti e donazioni, per la realizzazione di progetti propri e/o promossi da Cooperative sociali o altri Enti del Terzo Settore; assumere e dismettere partecipazioni in altri enti, associazioni o raggruppamenti aventi scopo

analogo o simile; costituire consorzi e/o raggruppamenti temporanei; partecipare a gare di appalto; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento anche agevolato con istituti di credito, banche, società e privati.

Per il conseguimento del suo oggetto, l'Associazione potrà avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalle normative vigenti e future, regionali, nazionali e dell'Unione Europea.

L'Associazione si conforma alle seguenti clausole previste dal DPR 917/'86, art. 148, comma 8:

a) assenza di fine di lucro con divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

c) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, come regolato allo specifico articolo n.21 di questo statuto;

d) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

e) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

f) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee

Per [signature]

Per [signature]

forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

g) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

ART. 3 – FINALITÀ

L'associazione a carattere volontario è espressione di partecipazione,

solidarietà e pluralismo. Essa esercita in via esclusiva o quanto meno principale per il perseguimento senza scopo di lucro, anche indiretto, di finalità civiche e solidaristiche ed in particolare le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto legislativo n. 117/2017, comma 1) lettere:

i) organizzazione e gestione di attività spirituali, culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre

2007, n. 244.

In particolare l'Associazione si prefigge le seguenti **specifiche** finalità:

1) Realizzare la fraternità universale, secondo gli scopi e gli obiettivi indicati nell'articolo 2.

Per il raggiungimento di questi scopi, l'Associazione potrà collaborare nell'organizzazione di attività, manifestazioni e progetti, con altre Associazioni e Enti, che ne condividano le finalità sociali non solo verso i propri associati.

ART. 4 - ATTIVITÀ

Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 3, l'Associazione intende svolgere le seguenti specifiche attività:

- 1) Organizzazioni di eventi tipici del Movimento dei Focolari, quali le "Mariapoli", i congressi, i raduni ed altri eventi di carattere anche religioso e sociale.
- 2) Giornate ricreative, di sensibilizzazione alle problematiche ambientali.

Inoltre l'Associazione può:

- 1) realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le linee guida che verranno adottate con decreto ministeriale, senza che ciò costituisca svolgimento di attività finanziaria;
- 2) compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività commerciali, artigianali o agricole sia rivolte ai soci, ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione potrà quindi



St. Pace

Car. Am. Am.

possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili e immobili;

3) esercitare altre attività, diverse da quelle sopra elencate, a norma dell'art. 6 del Decreto legislativo n.117/2017, purché secondarie e strumentali alle attività d'interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalla legge.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci.

Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Per il conseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle attività, l'associazione potrà svolgere le attività di volontariato nelle forme e nei modi previsti dalla legge, anche in convenzione con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 56 del Decreto legislativo n.117/2017.

ART. 5 - PATRIMONIO ED ENTRATE

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

a. contributi dei soci, degli enti e dei privati, da altri proventi derivanti dalle attività

mobili;
statutarie, da liberalità;

ell'art. 6 b. proventi delle "quote associative" e delle eventuali "quote integrative";

attività c. sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di Enti pubblici,
privati, Associazioni e soci;

cezione d. proventi derivanti da eventuali e occasionali attività commerciali, determinate nei
limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione;

emente e. lasciti testamentari compresi i testamenti solidali.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque
denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso
di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione può farsi luogo
alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di
dotazione.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non
creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo
particolare, né per successione a titolo universale.

che Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da
Enti effettuarsi sia all'atto dell'adesione iniziale che dei successivi rinnovi, a cui segue la
ratifica dell'Assemblea. La quota associativa è dovuta per intero a far data dalla
ammissione a prescindere da quale sia il momento di ingresso nella Associazione. Per
le ammissioni avvenute dopo il primo di novembre, la quota versata copre anche la
vita successiva annualità,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto agli articoli n. 2, 3 e 4.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzione indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il

secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Solo in caso di ottenuto riconoscimento della personalità giuridica, con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, se esistente, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

ART.6 - ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone che accettano gli scopi fissati dallo Statuto.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto ed eventuali regolamenti.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni o da persone con limitata capacità giuridica dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale e/o tutolare, che risponde verso l'Associazione per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne o della persone con limitata capacità giuridica.

Il Consiglio Direttivo entro due mesi esamina le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse; in assenza di accoglimento entro il



Handwritten signatures and initials on the right margin.



termine predetto la domanda si intende respinta.

La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo e titolo.

Tutti gli associati sono effettivi e hanno pari diritti, come tali hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'associazione: il tutto con le modalità e nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti d'uso interni vigenti.

I soci versano la quota annua nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Tutti gli associati hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo ed hanno espressamente:

- a. il diritto a partecipare ad ogni attività associativa;
- b. il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- c. il diritto di voto per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico e finanziario annuale, nei tempi e modi stabiliti dallo Statuto;
- d. il diritto a poter usufruire dei servizi resi dall'Associazione.

Nel caso di soci minorenni o di persone con limitata capacità giuridica, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti agli associati saranno esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutolare sugli stessi associati.

Tutti gli associati sono obbligati a versare le quote associative e le somme integrative, così come deliberate dal Consiglio Direttivo a titolo meramente risarcitorio delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la produzione di eventuali servizi forniti ai soci o a particolari categorie tra questi identificate, entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.

Gli incarichi dei Consiglieri sono gratuiti.

La quota o contributo associativo, oltre che non trasferibile non è mai rivalutabile.

Rientra nei doveri di ciascun associato, tra gli altri, anche:

- a. sostenere e collaborare alle attività promosse dall'Associazione;
- b. partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal Consiglio Direttivo;
- c. tenere all'interno degli ambienti dell'Associazione il contegno più corretto sotto ogni aspetto, evitando atti contrari all'educazione e al decoro;
- d. offrire volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione e al funzionamento dell'Associazione, secondo le necessità organizzative delle attività promosse.

ART. 7 - VOLONTARI ED ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'associazione si avvale anche di volontari nello svolgimento delle proprie attività, che dovranno essere iscritti in un apposito registro qualora gli stessi svolgano attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. In ogni caso non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'associazione ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs n. 117/2017 è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per dimissioni personali, decadenza, esclusione e morte.

Art. 9 - RINUNCIA, DECADENZA ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedervi, con efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale tale comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non ne accordi un minor termine. Oltre al caso di rinuncia, i soci perdono la qualifica di socio e decadono automaticamente quando non provvedano al versamento delle quote associative annuali per due anni consecutivi e di ogni somma comunque richiesta nei modi e nei termini previsti.

In presenza di gravi motivi il socio può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla

comunicazione di tale decisione all'interessato. Tale comunicazione deve contenere i motivi per i quali è stata deliberata e qualora l'escluso non li condivida può adire il procedimento arbitrale di cui al presente statuto.

ART. 10 - ORGANI ASSOCIATIVI

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea degli associati;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) l'Organo di controllo e quello di revisione, se istituiti per decisione degli Associati o previsti dalla legge.

Art. 11 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli associati è il massimo organo dell'Associazione è composta da tutti gli associati ed è retta dal principio del voto singolo.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti al libro soci da almeno tre mesi. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di due associati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea elegge un segretario.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di 10 giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.

L'Assemblea è convocata dal presidente, almeno otto giorni prima della data fissata



con comunicazione scritta. La convocazione potrà essere inoltrata anche con mezzi telematici (e-mail, pec), che ne garantiscano il ricevimento da parte degli associati.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data, l'ora ed il luogo della riunione sia in prima che in eventuale seconda convocazione che deve essere fissata almeno a 24 ore di distanza dalla prima.

In caso di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti gli associati anche assenti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea, secondo quanto stabilito dall'art. 24, comma 4 del D. Lgs n. 117/2017, potrà tenersi, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità, anche in modalità ibrida, con la presenza contemporanea di associati nella sede di svolgimento e/o da remoto o, se necessario, solo da remoto, mediante mezzi di telecomunicazione purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il

per legge

Presiden

St



mezzi
ati,
nti da
conda
de le

Presidente.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Art. 12 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti e/o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo ed elegge il suo Presidente, dopo aver preliminarmente stabilito il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e del loro Presidente quando sono costituiti in forma collegiale,
- approva il bilancio finale di esercizio e il bilancio sociale se redatto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

alla sua competenza.

L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.

ART. 13 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste per l'assemblea ordinaria, come previsto all'art. 12 dello Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- le modifiche allo statuto, con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio col voto favorevole dei tre 3/4 (tre quarti) degli associati aderenti.

ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) componenti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili, per non più di (2) due mandati.

Il Consiglio Direttivo è composto, sempre in numero dispari da un minimo di 3 a un numero massimo di 11 membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea, tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri che comporranno l'eligendo Consiglio Direttivo ed individua il Presidente.

Il Consiglio Direttivo, alla prima occasione, elegge tra i suoi membri, a maggioranza

assoluta dei voti, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, si provvederà alla loro sostituzione nella prima Assemblea ordinaria utile.

Net caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rimborsate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti attività: - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea; - redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività, il bilancio sociale se previsto;

- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione degli associati;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea la richiesta di eventuali contributi straordinari;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non associati, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale;



Stefano Pisanò
Sup. Am. Gi.



- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda almeno dalla maggioranza dei componenti, con le modalità indicate per la convocazione dell'assemblea.

La convocazione va diramata per iscritto con tre giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti dal segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri a mezzo di lettera raccomandata, o pec, o altro mezzo idoneo a comprovare il ricevimento, spediti al

Aug. 1995

St. P. 1995



domicilio di ciascun consigliere almeno tre giorni prima della adunanza agli indirizzi comunicati alla associazione.

L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, e gli argomenti da trattare. La riunione del Consiglio è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le adunanze del Consiglio sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica. Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 15 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dall'Assemblea degli Associati, dura in carica quanto dura il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile, per non più di 2 (due) mandati.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione; i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

ART. 16 - VICE-PRESIDENTE

Il Vice-Presidente, coadiuva il Presidente nel disimpegno delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o per suo specifico mandato.

Real
Real
Real

ART. 17 - TESORIERE

Il Tesoriere è il referente contabile di tutte le attività economiche dell'Associazione e ne amministra le risorse economiche, curando, fra l'altro, i rapporti con gli istituti di credito ed occupandosi degli incassi e dei pagamenti in costante raccordo con il Presidente.

ART. 18 - SEGRETARIO

Ha il compito di redigere e trascrivere sui libri sociali i relativi verbali che sottoscrive con il Presidente e di curare l'aspetto culturale e divulgativo dell'Associazione.

ART. 19 - ORGANI DI CONTROLLO E/O DI REVISIONE

Ove ritenuto opportuno dai Soci o obbligatorio per Legge, verrà istituito un Organo di Controllo e/o di Revisione, composto da uno a tre membri, nominati dall'Assemblea, che ne stabilisce anche i compensi annui dovuti. Esso dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili per non più di 2 (due) mandati.

ART. 20 - RENDICONTO

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché la relazione di attività e il bilancio sociale se dovuto e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000,00, potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario di cassa e sarà predisposto in conformità alle vigenti disposizioni normative. Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter essere consultati da ogni associato. Il rendiconto approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale e gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

